



**DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONE DI MAGGIORE  
RILEVANZA CON PARTE CORRELATA**

(Approvazione di delibera quadro per operatività di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con SACE S.p.A. per il rilascio di garanzie finanziarie nell'ambito di progetti "Green New Deal").

Redatto ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, e successive modifiche e integrazioni.

Il presente documento informativo è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., sul sito internet della società ([www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it) sezione "Corporate Governance - Operazioni con le parti correlate"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketSTORAGE" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

6 aprile 2023

## INDICE

DEFINIZIONI.....	3
PREMESSA .....	5
1. AVVERTENZE.....	6
2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE.....	6
2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.....	6
2.2. Indicazioni delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.....	9
2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Banca dell'operazione.....	10
2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari.....	10
2.5. Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione. ....	11
2.6. Dichiarazione se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Banca e/o di società da questa controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione .....	11
2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 12.2 e 15.2 dell'allegato 1 del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019.....	11
2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti.....	12
2.9. Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, indicazione delle informazioni di cui ai precedenti punti con riferimento a tutte le predette operazioni.....	12

## DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni contenute nel prosieguo del Documento Informativo (come *infra* definito), si riporta di seguito un elenco delle principali definizioni utilizzate all'interno del presente Documento Informativo. Tali definizioni, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato.

<b>BMPS o la Banca</b>	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede in Siena, Piazza Salimbeni 3.
<b>Comitato per le Operazioni con Parti Correlate</b>	Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di BMPS, istituito ai sensi del Regolamento di Gruppo in ambito di gestione adempimenti prescrittivi in materia di parti correlate, soggetti collegati e obbligazioni degli esponenti bancari.
<b>Condizioni Generali di Garanzia SACE o CG</b>	Le Condizioni Generali di Garanzia SACE ed i relativi allegati che regolano lo strumento di garanzia.
<b>Consiglio di Amministrazione</b>	Il Consiglio di Amministrazione della Banca in carica alla data del presente Documento Informativo.
<b>Consob</b>	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3.
<b>Disposizioni Banca d'Italia</b>	La Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013 (Capitolo 11, Parte Terza) in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.
<b>Documento Informativo</b>	Il presente documento informativo.
<b>Garanzia SACE</b>	Le garanzie rilasciate da SACE, dalle caratteristiche descritte nel presente Documento Informativo a fronte di linee di credito/finanziamenti che potranno essere deliberati dalla Banca nel corso dei 12 mesi di validità della delibera quadro nell'ambito dei progetti ricompresi nel c.d. "Green New Deal" come più avanti specificato.

**Gruppo Montepaschi**

L'insieme delle società, italiane ed estere, direttamente e indirettamente controllate da BMPS.

**MEF**

Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Regolamento CONSOB Parti Correlate o  
Regolamento CONSOB**

Il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato.

**RWA**

*Risk Weighted Assets*. Valore ponderato per il rischio relativo alle attività in bilancio e fuori bilancio. A seconda della tipologia di attività, la rischiosità è calcolata attraverso l'utilizzo di metodologie interne (validate dalle autorità di vigilanza) o standardizzate. Le attività incluse tra le RWA e i relativi criteri di ponderazione sono dettagliati nella normativa di vigilanza.

**Regolamento OPC di BMPS**

Il "*Regolamento di Gruppo in ambito di gestione adempimenti prescrittivi in materia di parti correlate, soggetti collegati e obbligazioni esponenti bancari*" adottato dal Consiglio di Amministrazione di BMPS e vigente alla data del presente Documento Informativo.

**SACE**

SACE S.p.A., con sede in Roma, Piazza Poli, 37/42.

## PREMESSA

Il presente Documento Informativo è stato predisposto da BMPS ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CONSOB Parti Correlate e in conformità all'Allegato 4 a tale regolamento, nonché ai sensi del paragrafo 4.6.1, del Regolamento OPC di BMPS, pubblicato sul sito della Banca [www.gruppomps.it/static/upload/ope/operazioni\\_con\\_parti\\_collegate\\_e\\_soggetti\\_collegati.pdf](http://www.gruppomps.it/static/upload/ope/operazioni_con_parti_collegate_e_soggetti_collegati.pdf), al fine di fornire agli azionisti e al mercato l'informativa, richiesta ai sensi e per gli effetti della sopra richiamata disciplina in materia di operazioni con parti correlate, in merito all'adozione di una delibera quadro per l'operatività di BMPS con SACE per il rilascio di garanzie finanziarie da parte di SACE a fronte di linee di credito/finanziamenti concessi da BMPS nell'ambito di progetti "Green New Deal" (la "Delibera Quadro", la "DQ" o l'"Operazione").

L'Operazione fa seguito ad una precedente delibera quadro di maggiore rilevanza, come meglio precisato nel seguito.

L'Operazione è conclusa da BMPS con una parte correlata; infatti, alla data del Documento Informativo:

- il MEF esercita il controllo su BMPS ai sensi degli artt. 2359 cod. civ. e 93 del TUF, detenendo una quota di partecipazione in BMPS pari al 64,23%;
- SACE è controllata al 100% dal MEF.

Alla luce di quanto precede, SACE rientra nella definizione di Parte Correlata e Soggetto Collegato Banca d'Italia di BMPS ai sensi del Regolamento CONSOB Parti Correlate e delle Disposizioni Banca d'Italia, nonché del paragrafo 4.1 del Regolamento OPC di BMPS.

In aggiunta, ai sensi del paragrafo 4.2.2 (*Tipologie di Rilevanza delle Operazioni*) del Regolamento OPC di BMPS e dell'Allegato 3 al Regolamento CONSOB Parti Correlate, la Delibera Quadro si configura come "operazione con parte correlata di maggiore rilevanza" dal momento che l'"indice di rilevanza del controvalore", calcolato quale rapporto tra:

- i) il controvalore, inteso quale importo massimo delle garanzie rilasciate da SACE (quota parte dell'importo finanziato) a fronte di linee di credito/finanziamenti che potranno essere deliberati dalla Banca nel corso dei 12 mesi di validità della Delibera Quadro
- e
- ii) il totale dei fondi propri consolidati del Gruppo Montepaschi (tratto dal Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2022, data del più recente stato patrimoniale consolidato approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato)

è superiore alla soglia del 5% (soglia di maggiore rilevanza)<sup>1</sup>.

Il presente Documento Informativo è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca in Siena, Piazza Salimbeni n. 3 e sul sito internet di BMPS ([www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it)) nella sezione "corporate governance/operazioni-con-le-parti-correlate", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketstorage" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

---

<sup>1</sup> il totale dei fondi propri tratto dal progetto di bilancio d'esercizio del Gruppo Montepaschi al 31 dicembre 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione, conferma l'Operazione come di "maggiore rilevanza".

## 1. AVVERTENZE

Come evidenziato nel presente Documento Informativo, l'Operazione non espone la Banca a particolari rischi connessi a potenziali conflitti di interesse, diversi da quelli tipicamente inerenti ad operazioni con parti correlate, né a rischi diversi da quelli inerenti ad operazioni di acquisizione di garanzie finanziarie.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di BMPS, competente a esprimere il parere motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, in data 6 marzo 2023 ha analizzato preliminarmente l'informativa preventiva relativa all'Operazione e, in data 28 marzo 2023, ha espresso, all'unanimità, il proprio parere favorevole. Tale parere è accluso al presente Documento Informativo, quale Allegato "A".

La relativa delibera, con la quale è stata approvata la Delibera Quadro, è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione di BMPS in data 30 marzo 2023.

## 2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

### 2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione

Con la richiamata delibera di autorizzazione dell'Operazione assunta in data 30 marzo 2023, è stato approvato il rinnovo (con riduzione dell'importo a € 500.000.000,00) della precedente delibera quadro di maggiore rilevanza avente ad oggetto l'operatività di BMPS con SACE in ambito "*Green New Deal*"<sup>2</sup> che aveva comportato la sottoscrizione, in data 3 dicembre 2021, delle CG e dei relativi allegati e la pubblicazione del previsto documento informativo in data 10 dicembre 2021, ai sensi del Regolamento Consob Parti Correlate.

Le vigenti CG ed i relativi allegati disciplinano, in particolare, il rilascio da parte di SACE di garanzie finanziarie a favore di progetti inerenti agli obiettivi ambientali (mitigazione dei cambiamenti climatici; adattamento ai cambiamenti climatici; protezione delle acque e risorse marine; economia circolare; prevenzione e riduzione inquinamento e protezione e ripristino biodiversità e ecosistemi) (di seguito anche i "**Progetti**" o il "**Progetto**" al singolare) e i rapporti tra SACE e i soggetti finanziatori.

La Delibera Quadro ha per oggetto l'operatività tra SACE e BMPS per le attività conseguenti, intese come categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate. L'adozione di una Delibera Quadro, per sua stessa natura, è funzionale ad assicurare di poter operare con maggiore rapidità e snellezza operativa.

L'importo della DQ, pari ad € 500.000.000,00 (Euro cinquecentomilioni) è da intendersi quale importo massimo delle garanzie rilasciate da SACE a fronte di linee di credito/finanziamenti che potranno essere deliberati dalla Banca a favore delle imprese beneficiarie nel corso dei 12 mesi di validità della DQ (periodo di validità che decorre dalla data assunzione della delibera del Consiglio di

<sup>2</sup> Con Decreto Legge del 16 luglio 2020 n. 76 c.d. "Decreto Semplificazioni", convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 (di seguito anche "**DL Semplificazioni**"), SACE è autorizzata, tra l'altro, a rilasciare le garanzie di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sui finanziamenti nell'ambito del c.d. "*Green New Deal*", tenuto conto degli indirizzi che il Comitato interministeriale per la programmazione economica e sviluppo sostenibile può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno, in materia di *Green deal* europeo.

L'intervento di SACE in materia è definito nella Convenzione stipulata fra il MEF e SACE, approvata con delibera del CIPE n. 56 del 2020.

Amministrazione), ed è stato calcolato stimando, *inter alia*, le garanzie attivabili in funzione dell'attività prospettica della Banca in termini di finanziamenti *eligible* della clientela nel periodo di validità della suddetta DQ.

La Garanzia SACE copre l'80% dell'importo finanziato; pertanto, l'ammontare dell'Operazione è stato calcolato stimando finanziamenti per un controvalore massimo di circa € 625.000.000,00.

Gli impegni assunti da SACE nello svolgimento delle proprie funzioni beneficiano della garanzia di ultima istanza dello Stato italiano, nei limiti dei *plafond* stabiliti anno per anno dalla legge di approvazione di bilancio.

Ciò consente alle banche finanziatrici di trarre benefici in termini di RWA, con conseguente azzeramento dell'assorbimento di patrimonio per l'importo corrispondente alla quota di rischio garantita.

La DQ è relativa a operazioni di finanziamento nell'ambito dei Progetti ricompresi nel *Green New Deal*:

- i) omogenee, in quanto tutte riconducibili ad acquisizione di garanzie finanziarie rilasciate da SACE a fronte della tipica operatività bancaria (concessione di linee di credito a clientela della Banca);
- ii) sufficientemente determinate, in quanto, tutte le operazioni (da intendersi come Garanzie SACE) sono emesse secondo formati standard conformi a quanto allegato alle CG, quindi validi per tutte le banche e che, come tali, rispettano gli stessi principi in termini di definizione del prezzo e di previsioni contrattuali che disciplinano le Garanzie SACE.

Ai sensi delle CG potranno essere presentati a SACE i finanziamenti "*green*" per cassa, per un importo massimo di € Mln 15, concessi a imprese beneficiarie, con sede legale o sede secondaria in Italia, costituite in forma di società di capitali, anche in forma cooperativa, con fatturato inferiore a € Mln 500.

Alla data della richiesta di finanziamento, le imprese beneficiarie dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- a. non devono risultare in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
- b. sulla base delle risultanze delle verifiche condotte dalla Banca secondo le proprie procedure interne di concessione del credito:
  - (i) non essere, ovvero non essere state negli ultimi 5 anni, sottoposte a procedure concorsuali ovvero a procedure esecutive avviate dalla Banca o, per quanto a sua conoscenza, da un soggetto terzo (quale, a titolo esemplificativo, un fornitore dell'impresa beneficiaria o un terzo finanziatore);
  - (ii) non avere segnalazioni pregiudizievoli alla Centrale Rischi di Banca d'Italia, quali, a titolo esemplificativo segnalazioni a "sofferenze" o "inadempienze probabili";
  - (iii) non essere inadempienti a qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti della Banca, salvo che le imprese beneficiarie provvedano al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la data di erogazione;
- c. avere, alla data della richiesta di Garanzia SACE, un *rating* compreso all'interno delle soglie indicate nei "Termini e Condizioni Particolari" (allegato alle CG).

I finanziamenti per i quali è previsto il rilascio della Garanzia SACE, che dovranno essere erogati in unica soluzione, potranno essere destinati a:

- a. finanziare i costi e le spese da sostenere da parte dell'impresa beneficiaria per la realizzazione del Progetto; ovvero
- b. rimborsare il "Finanziamento Progresso"<sup>3</sup>, utilizzato dall'impresa beneficiaria al fine di finanziare i costi e le spese relativi al Progetto. In relazione a tale tipologia di finanziamento, le Garanzie SACE potevano essere emesse entro e non oltre il 31 dicembre 2022<sup>4</sup> a condizione che l'erogazione del finanziamento e il rilascio della connessa Garanzia SACE determinassero:
  - (i) un minor costo (tenuto anche conto della remunerazione SACE) per l'impresa beneficiaria rispetto al Finanziamento Progresso; o
  - (ii) una maggior durata del finanziamento rispetto al Finanziamento Progresso almeno pari a 1 anno di vita media;
 ovvero
- c. finanziare spese sostenute, nei limiti in cui sussistano o siano attesi costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di realizzazione del Progetto non ancora sostenuti alla data della richiesta di finanziamento. Anche in relazione a tale tipologia di finanziamento, le Garanzie SACE potevano essere emesse entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Si sintetizzano di seguito le caratteristiche principali della Garanzia SACE:

- garanzia finanziaria a prima richiesta, esplicita e irrevocabile per la copertura del rischio di mancato rimborso del finanziamento, per capitale e interessi per una quota pari alla percentuale garantita;
- impegni SACE beneficianti della garanzia (di ultima istanza) della Repubblica Italiana;
- percentuale di copertura pari all'80% del finanziamento che beneficia della Garanzia SACE (in ossequio alla normativa UE sugli aiuti di Stato), che complessivamente, nel periodo di validità della DQ, non dovrà superare € 500.000.000,00;
- remunerazione di SACE a condizioni di mercato, con condizioni di maggior favore per l'impresa beneficiaria in caso di beneficio simultaneo rispetto a più obiettivi.

Ai fini del rilascio della Garanzia SACE, ciascuna impresa beneficiaria dovrà presentare alla Banca un'apposita richiesta di finanziamento unitamente alla relativa Autocertificazione Obiettivi Ambientali<sup>5</sup>.

La Banca, ricevuta dall'impresa beneficiaria tale richiesta corredata dal *set* documentale, effettuerà con diligenza l'istruttoria creditizia, secondo le medesime modalità adottate con riferimento ai contratti di

---

<sup>3</sup> Per "Finanziamento Progresso", ai sensi delle CG, si intende il precedente finanziamento, identificato nella richiesta di finanziamento e nella richiesta di garanzia, erogato nel periodo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 dalla Banca all'impresa beneficiaria, utilizzato da quest'ultima per finanziare i costi e le spese relativi al Progetto e interamente erogato alla data di richiesta di finanziamento.

<sup>4</sup> Nell'attualità le casistiche sub b) e c) non sono operative, salvo proroga che il Comitato interministeriale per la programmazione economica e sviluppo sostenibile può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno (e, nel caso, essere recepita da SACE nelle CG).

<sup>5</sup> Obiettivi Ambientali perseguiti mediante la realizzazione dei Progetti e idonei ai fini dei "Finanziamenti" di cui alle CG, le cui fattispecie e casistiche sono sintetizzate di seguito: Mitigazione dei cambiamenti climatici; Adattamento ai cambiamenti climatici; Protezione acque e risorse marine; Economia circolare; Prevenzione e riduzione inquinamento; Protezione e ripristino biodiversità ed ecosistemi.



finanziamento non garantiti da SACE. Qualora l'istruttoria creditizia si concluda positivamente e giunga a delibera, saranno trasmessi a SACE la richiesta di Garanzia SACE e gli altri documenti, come indicato nelle CG, anteriormente alla stipula del contratto di finanziamento con l'impresa beneficiaria, che dovrà essere redatto secondo schemi contrattuali *ad hoc*, con i contenuti minimi pattuiti ai sensi delle CG stesse.

A seguito della integrale ricezione della documentazione prevista dalle CG, SACE effettuerà l'istruttoria necessaria per la concessione della Garanzia SACE al proprio interno, in conformità alle proprie norme statutarie, alla disciplina vigente e sulla base di proprie valutazioni indipendenti, restando esplicitamente inteso che la determinazione di concedere ovvero negare la Garanzia SACE è rimessa all'insindacabile apprezzamento di SACE.

È previsto che le competenti funzioni di BMPS assicurino – per i dodici mesi di efficacia della DQ – il rispetto dell'importo massimo previsto dalla medesima DQ, mediante un'attività di monitoraggio, nel continuo, dell'importo complessivo delle garanzie ottenute. Inoltre, si prevede una rendicontazione trimestrale nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e del Collegio Sindacale, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 4.5 "Flussi informativi interni" del Regolamento OPC di BMPS, al fine di garantire agli stessi un adeguato flusso informativo circa la concreta ed effettiva esecuzione della DQ.

## **2.2. Indicazioni delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.**

L'Operazione è posta in essere con SACE, società controllata in via diretta al 100% dal MEF il quale, a sua volta, esercita il controllo su MPS ai sensi degli articoli 2359 cod. civ. e 93 TUF, essendo titolare di una partecipazione pari al 64,23% del capitale sociale di BMPS.

SACE, pertanto, rientra nella definizione di Parte Correlata e Soggetto Collegato Banca d'Italia di BMPS ai sensi del Regolamento OPC di BMPS e delle Disposizioni Banca d'Italia.

Non essendo le garanzie ricevute dalla Banca considerate come attività di rischio (ma come strumenti di mitigazione del rischio), la relativa esposizione per garanzie rilasciate alla Banca e contro-garantite dallo Stato verranno traslate sul MEF; pertanto, è possibile non includere l'esposizione nel calcolo dei limiti regolamentari<sup>6</sup> e non sottoporre l'operatività oggetto della DQ alla preventiva verifica del rispetto dei limiti.

## **2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Banca dell'operazione.**

---

<sup>6</sup> La Circolare Banca d'Italia 285/2013 che disciplina la materia delle Parti correlate/soggetti collegati, definisce, infatti, come attività di rischio nei confronti di soggetti collegati "le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni" e prevede l'applicazione di "fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulle grandi esposizioni". Con riferimento alle grandi esposizioni, ai sensi dell'art. 403 Reg. 575/2013 come modificato dal Reg. 876/2019, le quote di esposizioni contro-garantite da Stato devono essere traslate sulla controparte MEF; la presenza della contro-garanzia dello Stato, nei soli limiti della percentuale garantita, rende quindi l'esposizione ammissibile al regime di esenzione dell'art. 400, paragrafo 1, punto c) per gli elementi dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di amministrazioni centrali; pertanto è possibile non includere l'esposizione nel calcolo dei limiti regolamentari sulle grandi esposizioni previste dall'art. 395 del suddetto regolamento. Quindi, anche ai fini della segnalazione parti correlate (in analogia a quanto previsto per le grandi esposizioni), le quote di esposizioni garantite da SACE e contro-garantite dallo Stato verranno traslate sul MEF.

Il DL Semplificazioni di luglio 2020 attribuisce a SACE un ruolo istituzionale a sostegno del *Green New Deal* italiano.

SACE, in considerazione di tale ruolo, costituisce di fatto un fornitore esclusivo per il rilascio di garanzie pubbliche - collegate ai finanziamenti concessi alle imprese beneficiarie in favore di progetti *eligible* ai fini del *Green New Deal*.

L'operatività in esame si configura quale attività tipica della Banca in termini di mitigazione e copertura dei rischi (a favore della clientela di BMPS), in quanto permetterà alla Banca di ottenere garanzie relative a finanziamenti erogati per cassa:

- di importo minimo € Mila 50 e massimo € Mln 15;
- con durate comprese tra 24 e 240 mesi;
- con preammortamento tra 0 e 36 mesi.

Inoltre, la Banca potrà beneficiare, per la quota di finanziamento garantita da SACE, della ponderazione pari a zero in termini di RWA nel calcolo dei coefficienti patrimoniali previsti dagli accordi di Basilea per la quota di finanziamento garantita da SACE.

L'acquisizione della garanzia finanziaria di SACE permetterà alla Banca di trasferire a SACE stessa il rischio di mancato rimborso del finanziamento relativamente alla quota garantita.

#### **2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari.**

SACE applica condizioni in linea con il mercato, esplicitando le griglie di remunerazione della Garanzia SACE e le classi di *rating* ammesse nello specifico allegato delle CG "Termini e Condizioni Particolari" (definite per BMPS a seguito dell'attività di *due diligence* che ha interessato la Banca).

Le CG prevedono il diritto di SACE di rivalutare e modificare a propria discrezione le griglie di Remunerazione della Garanzia SACE e le classi di *rating* ammesse indicate nell'Allegato 2 alle CG "Termini e Condizioni Particolari": (a) ogni 12 (dodici) mesi, tenuto conto anche dell'andamento del mercato e (b) in ogni momento, nel caso di variazioni dei modelli di *rating* adottati dal soggetto finanziatore, nonché di rilevanti cambiamenti del contesto di mercato. Eventuali modifiche saranno comunicate per iscritto al soggetto finanziatore ai sensi dell'Art. 14.1 ("Altre Pattuizioni") delle CG e formalizzate in una nuova versione dei "Termini e Condizioni Particolari" che, in tal caso, dovranno essere sottoscritte dalla Banca e da SACE, previa valutazione da parte della Banca delle attività ed adempimenti da effettuarsi in conformità alla normativa applicabile in materia di parti correlate/soggetti collegati.

Si precisa che eventuali modifiche dei "Termini e Condizioni Particolari" delle CG avrebbero impatto da un punto di vista economico (*i.e.* remunerazione di SACE) e applicativo (*i.e.* caratteristiche del finanziamento assistito dalla Garanzie SACE) solo sull'impresa beneficiaria, restando invariate tutte le altre pattuizioni/previsioni.

Come sopra illustrato, l'operatività oggetto della DQ consiste nel rilascio da parte di SACE di garanzie finanziarie; queste sono obbligatoriamente concesse a condizioni di mercato e corrette sotto il profilo sostanziale, in considerazione dell'applicazione dei parametri di seguito elencati, dovendo peraltro

SACE rispettare la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità Europea) e non sono state oggetto di negoziazione.

I parametri considerati ai fini della determinazione della remunerazione della Garanzia SACE sono:

- a. il merito creditizio/*rating* dell'impresa beneficiaria per valutarne l'affidabilità finanziaria;
- b. la valutazione qualitativa e quantitativa del Progetto cui è destinato il finanziamento;
- c. le caratteristiche del finanziamento.

In proposito si specifica che le CG prevedono una remunerazione della Garanzia SACE a carico delle imprese beneficiarie da riconoscere al garante a fronte della garanzia rilasciata, che può essere corrisposta in unica soluzione ovvero periodicamente, in corrispondenza del pagamento delle rate di ammortamento del finanziamento garantito; in quest'ultimo caso il corrispettivo per SACE sarà ricompreso nello *spread* applicato al finanziamento.

## **2.5. Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione.**

La convenienza economica di ricorrere all'intervento di SACE risiede nel fatto che quest'ultima, come detto, in considerazione del ruolo istituzionale svolto a supporto delle imprese italiane, costituisce di fatto un fornitore esclusivo per il rilascio di garanzie pubbliche collegate ai finanziamenti concessi alle imprese beneficiarie in favore di progetti ammissibili ai fini del *Green New Deal*.

Come anticipato, le CG prevedono una remunerazione della Garanzia SACE a carico delle imprese beneficiarie (anche nel caso di nuova versione dei "Termini e Condizioni Particolari" nelle ipotesi illustrate al precedente paragrafo 2.4, al ricorrere delle quali, pertanto, le valutazioni di convenienza economica per la Banca restano invariate), da riconoscere a SACE con le modalità descritte nel precedente paragrafo 2.4.

Inoltre, l'Operazione permetterà di sviluppare l'attività prospettica della Banca grazie alla progressiva attuazione del "PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" per investimenti "*green*" della clientela, in linea con gli obiettivi ambientali previsti nel Piano Strategico di BMPS in ambito ESG (*environmental, social and governance*).

Oltre ai vantaggi di natura commerciale ed a quelli in termini di attenuazione del rischio di credito, derivanti dalla copertura della Garanzia SACE, la Banca può beneficiare anche di un risparmio in termini di RWA, potendo azzerare l'assorbimento patrimoniale per l'importo corrispondente alla quota di finanziamento garantita, in funzione della garanzia di ultima istanza dello Stato italiano.

## **2.6. Dichiarazione se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Banca e/o di società da questa controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione.**

Non sono previste variazioni nei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Banca in conseguenza dell'Operazione.

## **2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra**

**individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 12.2 e 15.2 dell'allegato 1 del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019.**

L'Operazione non coinvolge componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Banca.

**2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti.**

L'Operazione è stata istruita dai competenti organi tecnici di BMPS, per quanto di rispettiva competenza. In conformità al Regolamento OPC di BMPS e al Regolamento CONSOB Parti Correlate, l'Operazione è stata sottoposta all'esame del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, composto da amministratori indipendenti, il quale ha esaminato la documentazione di dettaglio contenente le informazioni rilevanti in merito alle motivazioni alla base dell'Operazione, alle caratteristiche della stessa, nonché le valutazioni di opportunità e convenienza.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è stato preventivamente coinvolto, sin dalla fase delle trattative e dell'istruttoria con informativa tempestiva, completa, aggiornata e adeguata in merito alle caratteristiche dell'Operazione e successivamente interessato per il rilascio del parere preventivo.

Il Comitato, valutati l'interesse della Banca al compimento dell'Operazione, la convenienza della stessa nonché la correttezza sostanziale delle condizioni, ha rilasciato, all'unanimità, il proprio parere favorevole in data 28 marzo 2023. Tale parere è accluso al presente Documento Informativo quale Allegato "A".

L'Operazione è stata quindi approvata, in data 30 marzo 2023, dal Consiglio di Amministrazione di BMPS all'unanimità dei presenti.

**2.9. Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, indicazione delle informazioni di cui ai precedenti punti con riferimento a tutte le predette operazioni.**

L'Operazione esprime rilevanza propria, non derivante dal cumulo di più operazioni.

*Allegato "A": Parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate*

**PARERE DEL  
COMITATO PER LE OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE  
DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

**1. PREMESSA**

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (di seguito, anche il “**Comitato**”) di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito “**BMPS**”, la “**Banca**” o la “**Capogruppo**”) è chiamato a esprimere il proprio parere in merito all’operazione descritta al successivo Paragrafo 2, ai sensi di quanto previsto dalla “*Direttiva di Gruppo in ambito di gestione adempimenti prescrittivi in materia di parti correlate, soggetti collegati e obbligazioni degli esponenti bancari*”, adottata dal Consiglio di Amministrazione di BMPS, vigente alla data del presente parere (di seguito la “**Direttiva**”), in ottemperanza al Regolamento CONSOB recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato con delibera CONSOB n. 17221/2010 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito il “**Regolamento CONSOB OPC**”), nonché alla Circolare Banca d’Italia n. 285/13, Parte Terza, Cap. 11 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (di seguito la “**Circolare Bankit**”).

L’operazione è relativa al rinnovo di precedente delibera quadro di maggiore rilevanza con **riduzione di importo da €mld 1 a €mld 0,5** (di seguito anche l’“**Operazione**”) per l’operatività della Banca con SACE S.p.A. (di seguito “**SACE**” o “**Garante**”) in relazione al rilascio di garanzie finanziarie da parte della stessa SACE (di seguito “**Garanzia SACE**”) a fronte di linee di credito/finanziamento concessi in ambito “*Green New Deal*”.

L’Operazione, oggetto del presente parere, rientra nel campo di applicazione del Regolamento CONSOB OPC, della Circolare Bankit e della vigente Direttiva in quanto la controparte SACE rileva sia ai fini del Regolamento CONSOB OPC sia ai fini della Circolare Bankit poiché è una società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito “**MEF**”), il quale è a sua volta azionista di controllo della Banca.

Ai sensi della richiamata Direttiva, l’Operazione è da classificarsi come “operazione di maggiore rilevanza”, in quanto l’indice di rilevanza del controvalore della stessa (rapporto fra il controvalore della stessa e il totale dei fondi propri tratto dal Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2022, data del più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da BMPS) è superiore alla soglia del 5% stabilita dalla Direttiva <sup>1</sup>.

Sebbene l’operatività oggetto della delibera quadro in parola (di seguito, la “**Delibera Quadro**” o “**DQ**”) sia riconducibile all’ordinaria attività di BMPS, l’Operazione si configura, ai sensi della Direttiva, come non ordinaria (pur rientrando nell’attività caratteristica della Banca) essendo di maggiore rilevanza (importo DQ pari a Euro 0,5 Mld).

---

<sup>1</sup> Il totale dei fondi propri tratto dal progetto di bilancio d’esercizio del Gruppo Montepaschi al 31 dicembre 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione di BMPS, conferma l’Operazione come di “maggiore rilevanza”.

## 2. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

SACE è l'agenzia nazionale nata come agenzia per il credito a sostegno dell'*export* italiano la cui principale attività consiste nell'assicurare il credito all'esportazione che, negli ultimi anni, ha ampliato il proprio ambito di intervento. Infatti, con Decreto Legge del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "Decreto Semplificazioni", convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120), SACE è stata autorizzata, tra l'altro, a rilasciare le garanzie di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160<sup>2</sup> sui finanziamenti nell'ambito del c.d. "*Green New Deal*", ossia finanziamenti di progetti volti al conseguimento di obiettivi ambientali definiti sulla base degli indirizzi che il Comitato interministeriale per la programmazione economica e sviluppo sostenibile ("**CIPESS**") può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno, in materia di *Green deal* europeo.

In tale contesto, SACE rilascia, infatti, garanzie, a fronte di linee di credito per concessione finanziamenti a imprese, finalizzati al perseguimento di "obiettivi ambientali" adeguatamente supportati da idonei progetti volti a favorire la riduzione dell'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti e a promuovere, dunque, lo sviluppo eco-sostenibile.

Le principali caratteristiche della Garanzia SACE vengono delineate di seguito:

- garanzia finanziaria a prima richiesta, esplicita, irrevocabile per la copertura del rischio di mancato rimborso del finanziamento, per capitale e interessi, per una quota pari alla percentuale garantita;
- impegni SACE beneficianti della garanzia (di ultima istanza) della Repubblica Italiana;
- percentuale di copertura pari all'80% del finanziamento che beneficia della Garanzia SACE (in ossequio alla normativa UE sugli aiuti di Stato), che complessivamente, nel periodo di validità della DQ (*i.e.* 12 mesi dalla data assunzione della delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca), non dovrà superare Euro 0,5 Mld;
- remunerazione di SACE a condizioni di mercato con condizioni di maggior favore per l'impresa beneficiaria in caso di beneficio simultaneo rispetto a più obiettivi.

L'Operazione non comporta attività di rischio, in quanto non rappresenta un'esposizione netta verso SACE stessa. Le quote di esposizioni garantite da SACE e contro-garantite dallo Stato verranno traslate sul MEF, pertanto, è possibile non includere l'esposizione nel calcolo dei limiti regolamentari.

L'importo della DQ è stato stimato dalla Funzione proponente in ragione dei prevedibili flussi di finanziamento attesi per sviluppare le attività commerciali nel periodo di validità della suddetta DQ, con particolare riferimento ai finanziamenti a favore di progetti rientranti nel c.d. "*Green New Deal*" italiano. In particolare, l'importo di 0,5 Mld è da intendersi quale importo massimo delle garanzie rilasciate da SACE a fronte di linee di credito/finanziamenti che

---

<sup>2</sup> Le garanzie prestate da SACE S.p.A., in quanto intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, beneficiano della controgaranzia dello Stato italiano.

potranno essere deliberati dalla Banca a favore delle imprese beneficiarie nel corso dei 12 mesi di validità della DQ.

La Garanzia SACE copre l'80% dell'importo finanziato; pertanto, l'importo dell'Operazione (Euro 0,5 Mld) è stato calcolato stimando finanziamenti per un controvalore massimo di circa Euro 0,625 Mld (nominale).

La garanzia di ultima istanza dello Stato consente ai soggetti finanziatori (quali, nel caso di specie, BMPS) di trarre, dall'intervento di SACE, benefici in termini di *Risk Weighted Assets* (di seguito "RWA"), con azzeramento dell'assorbimento di patrimonio per l'importo corrispondente alla quota di rischio garantita (c.d. ponderazione zero).

La DQ è da intendersi valida limitatamente a BMPS e non a livello di Gruppo poiché le controllate, non essendo state oggetto di *due diligence* da parte di SACE, non rientrano nel perimetro di operatività di cui alla presente.

### **3. PRESUPPOSTI E RAGIONI DELL'INTERVENTO DEL COMITATO**

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è chiamato a esprimere il presente parere in quanto l'Operazione, ai sensi della Direttiva, costituisce un'operazione con parte correlata e soggetto collegato della Banca, essendo SACE - la società che rilascia la Garanzia SACE - partecipata al 100% dal MEF, a sua volta azionista di controllo della Banca.

L'operatività complessiva oggetto della Delibera Quadro si configura come operazione di maggiore rilevanza, in quanto, come detto, l'indice di rilevanza del controvalore della stessa (rapporto fra il controvalore della stessa e il totale dei fondi propri consolidato tratto dal Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2022) è superiore alla soglia del 5% (soglia di maggiore rilevanza), stabilita dalla vigente Direttiva.

### **4. LA FASE ISTRUTTORIA**

I termini e le condizioni relativi all'adozione della Delibera Quadro, oggetto del presente parere, sono stati esaminati dal Comitato nel corso della fase istruttoria. In particolare, nella riunione del 6 marzo 2023, il Comitato ha analizzato una "Nota Informativa" contenente informativa tempestiva, completa, aggiornata e adeguata in merito alle caratteristiche dell'Operazione.

La proposta relativa all'adozione della Delibera Quadro come formulata è stata sottoposta all'esame del Comitato nella riunione del 28 marzo 2023.

### **5. ANALISI E VALUTAZIONI**

#### **5.1 Sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione**

L'Operazione, che, come detto, prevede il rilascio da parte di SACE di garanzie a prima



richiesta, esplicite e irrevocabili, persegue gli obiettivi strategici della Banca, in termini di riduzione degli RWA nel breve periodo, nonché, in ambito *environmental, social and governance* (“ESG”), diventando la Banca parte attiva nel processo di transizione italiano verso un’economia sostenibile.

Il Decreto Semplificazioni attribuisce infatti a SACE un ruolo istituzionale a sostegno del “Green New Deal” italiano. SACE, in considerazione di tale ruolo, costituisce di fatto un fornitore esclusivo per il rilascio di garanzie pubbliche collegate ai finanziamenti concessi alle imprese beneficiarie in favore di progetti *eligible* ai fini del “Green New Deal”.

L’operatività si configura quale attività tipica della Banca in termini di mitigazione e copertura dei rischi (a favore della clientela di BMPS), in quanto permetterà a quest’ultima di:

- garantire importi significativi relativi a finanziamenti per cassa fino all’importo massimo di Euro 15 milioni e lunghe durate comprese tra 24 e 240 mesi con preammortamento tra 0 e 36 mesi;
- beneficiare della ponderazione pari a zero in termini di RWA nel calcolo dei coefficienti patrimoniali previsti dagli accordi di Basilea per la quota dei finanziamenti garantita da SACE;
- trasferire a SACE il rischio di mancato rimborso dei finanziamenti relativamente alla quota garantita.

Per i casi di rifinanziamento (ove il CIPRESS emanasse una proroga <sup>3</sup>), migliorare “*all-in cost*” tramite la possibilità di “estendere” la durata del finanziamento. In tale contesto, il ricorso allo strumento della “Delibera Quadro” consentirà maggiore correntezza e snellezza nel perfezionamento delle singole operazioni esecutive della stessa, fermo restando il rispetto degli adempimenti previsti in materia di parti correlate e soggetti collegati.

## 5.2 Sulla convenienza economica dell’Operazione

La convenienza economica ad operare con SACE secondo quanto sopra rappresentato risiede nel fatto che quest’ultima, in considerazione del ruolo istituzionale svolto a supporto delle imprese italiane, costituisce di fatto un fornitore esclusivo per il rilascio di garanzie pubbliche, collegate ai finanziamenti concessi in favore di progetti *eligible* ai fini del “Green New Deal” italiano; pertanto il ricorso alla Garanzia SACE consente di essere attivamente presente sul mercato anche al fine di mantenere e sviluppare relazioni commerciali.

Le condizioni economiche dello strumento di garanzia sono disciplinate dalle condizioni generali e dai relativi allegati (le “CG” o le “**Condizioni Generali**”) già sottoscritte da BMPS, che prevedono una remunerazione della Garanzia SACE a carico delle imprese beneficiarie da riconoscere al garante a fronte della garanzia rilasciata. Detta remunerazione può essere corrisposta in unica soluzione al momento dell’erogazione del finanziamento, ovvero

<sup>3</sup> Nell’attualità la casistica dei rifinanziamenti non è operativa, salvo proroga che il Comitato interministeriale per la programmazione economica e sviluppo sostenibile (CIPRESS) può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno, che dovrà essere recepita da SACE nelle CG.

periodicamente, in corrispondenza del pagamento delle rate di ammortamento del finanziamento garantito, essendo in quest'ultimo caso il corrispettivo di SACE ricompreso nel margine d'interesse applicato al finanziamento.

La rivisitazione della metodologia utilizzata da BMPS - Criterio e Metodologia di *Rating* "Modelli econometrici *default based*" - (*Model Change*) comporterà una revisione delle griglie di remunerazione della Garanzia SACE, che avrà impatto esclusivamente sulle imprese beneficiarie.

L'Operazione permetterà inoltre di sviluppare l'attività prospettica della Banca per investimenti "*green*" della clientela, in linea con gli obiettivi ambientali di BMPS in ambito ESG (i.e. *environmental, social and governance*).

Oltre ai vantaggi di natura commerciale ed a quelli in termini di attenuazione del rischio di credito, derivanti dalla copertura SACE, la Banca può beneficiare anche di un risparmio in termini di RWA, potendo azzerare l'assorbimento patrimoniale per l'importo corrispondente alla quota di finanziamento garantita, in funzione della garanzia di ultima istanza dello Stato italiano.

### **5.3 Sulla correttezza sostanziale delle condizioni economico – contrattuali dell'Operazione**

Relativamente alla modalità di determinazione del corrispettivo da corrispondere a SACE a fronte del rilascio della Garanzia SACE, si evidenzia che, nel fissare il costo di tali garanzie, SACE applica condizioni in linea con il mercato e corrette sotto il profilo sostanziale, esplicitando le griglie di remunerazione della garanzia rilasciata dalla stessa e le classi di *rating* ammesse, definite per BMPS a seguito dell'attività di *due diligence* che ha interessato la Banca in funzione dei consueti parametri di rischio-rendimento (durata dell'operazione/importo/rischio di controparte). Come rappresentato nel precedente paragrafo il costo della Garanzia SACE determinato attraverso le griglie di remunerazione (attualmente in corso di revisione) è a carico delle imprese beneficiarie e non incide sulla convenienza economica dell'Operazione per quanto riguarda BMPS.

Le garanzie sono obbligatoriamente concesse a condizioni di mercato e corrette sotto il profilo sostanziale, dovendo peraltro SACE rispettare la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità Europea). Si precisa inoltre al riguardo che le suddette condizioni non sono state oggetto di negoziazione e sono determinate da SACE in funzione di parametri predeterminati.

Il testo contrattuale delle Condizioni Generali e dei relativi allegati, tutt'ora vigenti, sono quelli che SACE propone indistintamente a tutti i soggetti finanziatori che intendono accedere a tali garanzie e che risultano sostanzialmente non modificabili da questi ultimi, in quanto replicano nei relativi testi le disposizioni normative che disciplinano l'intervento di SACE in materia (si rammenta in proposito che il Decreto Semplificazioni attribuisce a SACE un ruolo centrale a sostegno proprio del "*Green New Deal*" italiano). In virtù di tali caratteristiche, seppur non

esistano elementi oggettivi di comparabilità interna per quanto concerne le condizioni contrattuali, queste ultime sono ritenute corrette sotto il profilo sostanziale e considerate standard/di mercato.

#### 5.4 Sul carattere ordinario o non ordinario dell'Operazione

Sebbene l'operatività di cui alla DQ sia riconducibile all'ordinaria attività di BMPS - in quanto finalizzata alla concessione di crediti garantiti da coperture SACE - l'Operazione si configura, ai sensi della Direttiva, come non ordinaria essendo di maggiore rilevanza (importo pari a Euro 0,5 Mld) come anticipato in Premessa e nel precedente Paragrafo 3.

Sotto il profilo procedurale, il Comitato osserva che la Banca ha posto in essere i presidi necessari ai fini della corretta qualificazione della Delibera Quadro quale operazione con parti correlate di maggiore rilevanza e del suo conseguente assoggettamento alle applicabili disposizioni della Direttiva e del Regolamento CONSOB OPC.

## 6. CONCLUSIONI

Tenuto conto di quanto sopra esposto, in conclusione, il Comitato è dell'opinione che sussiste l'interesse per la Banca al compimento dell'Operazione come *supra* descritta, in quanto la concessione della Garanzia SACE in favore di BMPS su linee di credito e finanziamenti che potranno essere deliberati a fronte di progetti connessi allo sviluppo sostenibile, consente di perseguire gli obiettivi strategici della Banca in ambito ESG, migliorando la capacità della stessa di garantire supporto allo sviluppo *green* dell'economia italiana, incrementando il proprio volume di impieghi e limitandone al contempo l'impatto patrimoniale in termini di RWA.

Inoltre, il ricorso allo strumento della "Delibera Quadro" consentirà, maggiore correttezza e snellezza nel perfezionamento delle singole operazioni esecutive della stessa, fermo restando il rispetto degli adempimenti previsti in materia di parti correlate e soggetti collegati.

Pertanto, in considerazione degli obiettivi strategici della Banca in ambito ESG e in termini di riduzione degli RWA media del portafoglio, di costo del rischio e di *pricing* commerciale competitivo, che l'operatività in garanzia con SACE apporta a BMPS, il Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate esprime il proprio parere favorevole con riguardo alla sussistenza dell'interesse della Banca al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza economica e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Siena, 28 marzo 2023

### COMITATO PER LE OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE

Il Presidente

(Dott. Roberto Rao)

